

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 30/08/2002 n. 4383
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.1

L'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che consente che l'attività di progettazione di opere pubbliche sia affidata, oltre che a singoli professionisti, anche a società di professionisti e a società di ingegneria e impone che la responsabilità e la direzione della redazione del progetto sia assunta da una persona fisica munita del prescritto titolo professionale e iscritta nel relativo albo, si riferisce ai soli progetti di lavori e opere pubbliche, e non può pertanto trovare applicazione diretta ai progetti di piani territoriali.